

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 1/16

OGGETTO: Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo. Parere.			
N. o.d.g.: 02/05	Rep. n. 5/2013	Prot. n. 2592	UOR: Ufficio Alta formazione, Post Laurea, pergamene

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Tonino PENCARELLI	X			
Massimo BERLONI				X	Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI	X				Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI	X				Roberto MERLO	X			
Massimo BALDACCI	X				Antonio ASTOLFI	X			
Bonita CLERI	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro – Rettore Vicario, prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Bottegghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass. g.	Ass.
Dott. Giovanni DI GIORGIO		X	
Dott.ssa Assunta CIOFFI		X	

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto, si presenta il Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente (che era stato approvato in data 17 aprile 2012).

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012;

Visto l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 relativi alla riforma dei Dottorati di ricerca;

Vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240;

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 161 del 2 maggio 2012;

delibera

di esprimere parere favorevole per l'approvazione da parte del Senato Accademico del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca come sotto riportato:

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO**

Titolo I –Principi generali dei Corsi di dottorato di ricerca

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 2/16

Art.1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (d'ora in avanti Università) in conformità all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art.1, comma 1 lettera c), del Decreto legge 9 maggio 2003 n.105, convertito nella legge 11 luglio 2003 n.170.

Sulla base dell'art. 17 del Decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 262, dei pronunciamenti del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU) e dei Ministri dell'Istruzione europei, l'Università istituisce le Scuole di dottorato di ricerca. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 2 - Obiettivo dei Corsi

I Corsi sono finalizzati alla formazione del Dottore di ricerca. Le attività di formazione alla ricerca che comprendono anche forme di didattica strutturata ed eventuali periodi di studio all'estero e stages presso soggetti pubblici e privati sono finalizzate all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione e ricoprire ruoli di alta responsabilità in strutture pubbliche e private, sia nazionali che internazionali attraverso un percorso di ricerca programmato nell'Università e realizzato nell'Università o in strutture con essa convenzionate, comunque sotto la responsabilità dell'Università.

Art. 3 –Convenzione con enti

I Corsi sono istituiti dall'Università anche mediante consorzi con atenei italiani o stranieri e convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.

In caso di adesione a consorzi vige il regolamento dell'ateneo sede amministrativa.

In caso di Corsi istituiti sulla base di convenzioni di cui all'art. 1, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i soggetti convenzionati anche in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Le convenzioni devono comunque prevedere:

a) che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Università, fermo restando che al tutor, designato ai sensi dell'articolo 11, possa essere affiancato un tutor esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo o presso l'Università;

b) che il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria della borsa di studio coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 12, rendendo eventualmente disponibili anche strutture adeguate allo svolgimento dell'attività di ricerca;

c) che eventuali diritti di proprietà industriale e di autore, nonché gli impegni alla riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.

Gli impegni finanziari degli enti esterni debbono essere preventivamente comunicati in fase istitutiva e in fase di rinnovo del Corso tramite lettera a firma dei legali rappresentanti.

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 3/16

Titolo II - Attivazione e disciplina dei Corsi

Art. 4 - Istituzione, rinnovo e disciplina

Le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi sono presentate, entro il termine stabilito ogni anno dal Senato Accademico, dalle Scuole di Dottorato istituite utilizzando lo schema redatto dagli uffici competenti.

Entro la medesima data le strutture interessate devono presentare le richieste di adesione a Corsi organizzati da consorzi universitari di cui l'Università non sia sede amministrativa. Le proposte di consorzio e di convenzione dovranno prevedere l'esatta quantificazione della partecipazione degli enti coinvolti, sia in termini di strutture che di finanziamenti messi a disposizione, tali da configurare una effettiva compartecipazione.

Entro due mesi dalla presentazione delle proposte, il Senato Accademico, preso atto dei pareri del Nucleo di valutazione e dei Comitati d'Area, delibera in merito all'istituzione dei Corsi fissando i criteri sulla base dei quali il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare delle risorse da destinare ai Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università.

I Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università sono istituiti con Decreto del Rettore.

Art. 5 - Requisiti d'idoneità

I Corsi sono proposti sulla base dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) numero di ammessi a ciascun Corso non inferiore a tre dei quali almeno due con godimento di una borsa di studio;
- b) tematiche scientifiche sufficientemente ampie e con riferimento al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori;
- c) composizione del Collegio dei docenti come previsto nel successivo articolo 7;
- d) presenza di un Coordinatore responsabile della organizzazione del Corso;
- e) disponibilità di risorse nonché di specifiche strutture operative e scientifiche per il Corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi anche esterne all'ateneo;
- f) programmazione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e privati anche stranieri.

Art. 6 - Valutazione dei requisiti d'idoneità

La valutazione dei requisiti d'idoneità dei Corsi è effettuata dal Nucleo di Valutazione al momento dell'istituzione.

Ogni anno il Nucleo di Valutazione redige, tramite apposite rilevazioni, una relazione circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati, valuta la permanenza dei requisiti di idoneità dei corsi e la rispondenza degli stessi agli obiettivi formativi. La relazione tiene altresì conto delle valutazioni espresse dai dottorandi. La relazione del Nucleo, accompagnata

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 4/16

dalle considerazioni del Senato Accademico, è trasmessa dal Rettore al competente Ministero, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 del Decreto ministeriale n.224/1999 per le finalità ivi previste.

Il Consiglio di Amministrazione stanZIA su apposite voci di bilancio, nella misura definita nel quadro della programmazione annuale su proposta del Senato Accademico, le risorse per il funzionamento dei corsi di dottorato e per il finanziamento delle borse di studio di frequenza al dottorato stesso di cui all'art. 12. Gli oneri per il finanziamento di borse di studio di studio di frequenza al dottorato possono essere coperti con risorse messe a disposizione dalla struttura o delle strutture di ricerca interessate, o mediante convenzione con altri Atenei o con soggetti esterni previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Organi

Sono organi del Corso:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore.

Il Collegio dei docenti di ciascun Corso, salvo quanto previsto dall'art. 14, è composto: da professori di prima e seconda fascia e da ricercatori universitari inquadrati nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Corso stesso. Compongono il Collegio almeno sedici tra professori e ricercatori, con documentata produzione scientifica di livello internazionale nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del Corso. La maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori dell'Università.

Nel caso di Corsi istituiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, la composizione del Collegio dei docenti può essere integrata con rappresentanti dei soggetti pubblici e privati nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori dell'Università.

Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del Corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.

Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei docenti.

Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla-osta da parte dell'ateneo di appartenenza.

E' fatta salva la possibilità di svolgere insegnamenti presso Corsi di dottorato di altri atenei, previa autorizzazione del Rettore.

Il Collegio dei docenti:

- propone le attività didattiche e scientifiche del corso;
- approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 5/16

- nel corso del primo anno designa per ciascun dottorando un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, con il compito di seguire ed orientare nell'attività di ricerca il dottorando; il tutor informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca;
- entro il 15 ottobre di ciascun anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dell'esclusione dal proseguimento del corso;
- autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
- autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa secondo le modalità riportate all'art. 13 del presente regolamento;
- delibera la nomina del Coordinatore;
- in caso di dimissioni o impossibilità del Coordinatore del corso delibera la nomina del nuovo.

L'elezione del Coordinatore è indetta dal decano del Collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei docenti del Dottorato. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari e associati del Collegio dei docenti.

La nomina avviene su designazione della maggioranza assoluta dei presenti tra i componenti del Collegio entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico. In caso di parità di voti è designato il componente con maggiore anzianità di ruolo, a parità di anzianità di ruolo il componente con maggiore anzianità anagrafica.

Le modifiche concernenti i componenti del Collegio dei docenti e il Coordinatore sono deliberate dal Collegio stesso e trovano applicazione immediata per tutti i cicli attivati.

Il Coordinatore del corso di dottorato:

- deve essere un professore di prima o di seconda fascia a tempo pieno;
- è designato dal Collegio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica per un triennio e può essere confermato una sola volta;
- convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;

Il Direttore del Dipartimento su indicazione del Coordinatore provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso di dottorato sui fondi a ciò destinati, previsti da un'apposita voce di bilancio della struttura di riferimento avvalendosi a questo fine della collaborazione degli addetti all'amministrazione della stessa.

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 6/16

Titolo III - Accesso e ammissione ai Corsi

Art. 8 - Requisiti di ammissione

Possono accedere ai Corsi istituiti dall'Università, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero.

L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di concorso del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Sono inoltre ammessi con riserva al concorso coloro che conseguono il titolo di studio richiesto non oltre la data di svolgimento della prima prova del concorso.

Per ciascun Corso possono essere ammessi, in soprannumero, alla frequenza senza borsa risultati idonei nel concorso di ammissione al dottorato gli appartenenti alle seguenti categorie:

- titolari di assegno di ricerca, non più di due, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento cui fa riferimento l'assegno di collaborazione e a condizione che l'attività di collaborazione alla ricerca sia coerente con il programma del Corso di dottorato;

- candidati non comunitari non soggiornanti in Italia;

- dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Università di Urbino abbia stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato;

- assegnatari di contratti di apprendistato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.167/2011

Il Collegio dei docenti determina il numero dei posti in soprannumero, comunque in misura non superiore a quello dei posti attivati.

Art. 9 - Procedura di selezione – Commissione giudicatrice

L'Università disciplina le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento nonché la pubblicità degli atti. Le procedure concorsuali per l'ammissione dovranno essere espletate entro il 15 ottobre di ogni anno.

Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al M.I.U.R. per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:

a) il curriculum o i curricula del dottorato di ricerca;

b) il numero complessivo dei posti disponibili;

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 7/16

- c) il numero e l'ammontare delle borse di studio disponibili e da conferire ai sensi dell'Art.11;
- d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi del medesimo Art. 11;
- e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- f) eventuali posti in soprannumero;
- f) tipologia dei titoli valutabili.

La valutazione comparativa per l'ammissione comprende la valutazione dei titoli e due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. La verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato è effettuata nella prova orale ed eventualmente anche nella prova scritta.

La data di svolgimento degli esami (scritta e orale) verrà pubblicata sul Portale di Ateneo almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle prove, e avrà valore di convocazione.

All'esame sono riservati complessivamente 80 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva dell'esame almeno 50/80. Alla prova scritta ed alla prova orale sono riservati fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20. Il punteggio dell'esame sarà integrato dalla valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20 punti.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova scritta. Il punteggio finale è dato dalla somma, in ottantesimi, dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale, e dalla valutazione dei titoli.

Per la copertura di posti in soprannumero a cittadini non comunitari, non soggiornanti in Italia alla data di scadenza del bando, possono essere previste modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli e di un colloquio. Per i candidati valutati positivamente il colloquio sarà sostenuto a distanza utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via web (es: Skype, Adobe Connect).

Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice.

La graduatoria di merito, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo ufficiale d'Ateneo e sul sito web.

Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso deve esprimere la propria accettazione entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti del concorso.

Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il suddetto termine, comporta la decadenza dell'ammissione al corso.

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 8/16

I posti rimasti vacanti vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria.
Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro due mesi dall'inizio del corso.

Art. 10 – Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso.

Il Collegio dei docenti provvede ad individuare anche due membri supplenti.

Possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 3 del Regolamento presente.

La presidenza della commissione è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

Il Rettore attiva le procedure per la nomina delle commissioni appena emanato il bando di concorso di dottorato invitando i collegi dei docenti, tramite i loro coordinatori, a procedere alla designazione dei professori e ricercatori universitari di ruolo entro 15 giorni.

Non possono far parte della commissione per gli esami di ammissione a un corso di dottorato di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo precedente.

La commissione costituita ai sensi dei punti precedenti opera assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati.

Essa avvia i propri lavori entro 30 giorni dalla data della notizia del decreto di nomina e li conclude nei 40 giorni successivi.

I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso l'Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene dell'Università entro il termine sopra indicato. Agli atti del concorso è assicurata idonea pubblicità ai sensi della Legge n. 241/1990.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Nel caso di Corsi che prevedano curricula articolati con graduatorie di accesso distinte, possono essere previste più Commissioni.

Titolo IV - Svolgimento del Corso

Art. 11 - Organizzazione delle attività

L'inizio delle attività didattiche dei Corsi decorre dal 1° novembre.

I Corsi hanno una durata di 3 anni.

La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, le

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 9/16

modalità di verifica annuale della preparazione acquisita, comprensive di norma di una relazione scritta o di un colloquio.

Il Collegio dei docenti approva, nel rispetto di una opportuna programmazione delle attività, i progetti di ricerca che il dottorando intende sviluppare durante il Corso nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio su di un tema di ricerca specifico.

Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno designa, sentito il dottorando stesso, un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo ,incaricato di seguire ed orientare la formazione di ciascun dottorando.

Il Collegio dei docenti attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica e tutoriale certificata svolta per il Corso, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge n. 240 30 dicembre 2010.

Titolo V - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 12 - Contributi e borse di studio

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e del 9 aprile 2001;

b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;

c) i dottorandi, titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli assegnatari di borsa corrisposta dall'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.

d) le borse di studio erogate dall'Università sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);

e) il numero di borse di studio conferite dall'Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;

f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Università anche mediante con-

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 10/16

venzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;

g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,

h) il pagamento delle borse di studio viene effettuato in rate mensili posticipate;

i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.

In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata, con l'obbligo di restituzione della quota già percepita nell'anno di riferimento, qualora venga superato in tale anno il limite di reddito indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria di cui al precedente art.9, al primo dei dottorandi non borsisti. In tal caso non dovranno essere corrisposte dal borsista subentrante le rate del contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, dovute successivamente al suo subentro.

Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo dei dottorandi non borsisti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un Dipartimento non utilizzi tutte le borse assegnate, queste ritornano in economia dall'Amministrazione che le riutilizzerà per le medesime finalità.

Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali, purché non superino il tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa, senza decadere dall'iscrizione al Corso. Detta rinuncia non comporta la restituzione dei ratei già percepiti, salvo che non sia motivata dal superamento del tetto di reddito.

La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento delle tasse di iscrizione dell'intero anno accademico.

Art. 13 - Diritti e doveri dei dottorandi

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 11/16

Il dottorando è tenuto a seguire le attività previste per il suo curriculum formativo, e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.

All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando, salvo il caso previsto dall'articolo 15.

Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti.

Sulla base di essa il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo ovvero all'esame finale, nel caso di dottorandi iscritti all'ultimo anno di Corso.

Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, ove concessa.

Ai dottorandi si applicano, in quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università.

I dottorandi possono svolgere una limitata attività di supporto alla didattica anche retribuita, fino ad un massimo di 40 ore all'anno, che non deve in ogni caso compromettere la loro attività di formazione alla ricerca e che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta dal Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri. Per periodi fino a sei mesi è richiesta l'autorizzazione preventiva del Coordinatore del Corso; per periodi superiori è necessaria la delibera preventiva da parte del Collegio dei docenti.

Art. 14 - Incompatibilità

L'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, corsi di master o altri Corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi.. Gli iscritti ai Corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera.

Il dottorando può avere impegni professionali o lavorativi purché gli consentano di garantire la presenza e la partecipazione alle attività del dottorato nella misura richiesta dai programmi del Corso e indicata dal Collegio dei docenti e solo se tali impegni non pregiudichino la qualità e l'indipendenza della sua attività scientifica. Il Collegio dei docenti valuta, con delibera motivata, che tali condizioni siano soddisfatte e, in caso negativo, può disporre la decadenza del dottorando, con perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove concessa.

Il proseguimento di un Corso di Dottorato è compatibile con la nomina nel ruolo di ricercatore universitario presso l'Università. Resta esclusa la partecipazione al Collegio dei Docenti, alla

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 12/16

commissione giudicatrice di ammissione e alla Commissione giudicatrice dell'esame finale relativa al Dottorato cui si è iscritti.

Art. 15 - Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato è obbligatoria nei limiti di cui all'articolo 11.

Assenze superiori ai 30 giorni comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al Corso.

La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato può essere sospesa su richiesta del dottorando:

- a) in caso di congedo parentale,
- b) di grave e documentata malattia
- c) di particolari situazioni familiari.

In questi casi si mantengono i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.

La sospensione è accordata per un massimo di un anno, anche non consecutivo, nei casi b) e c). In caso di congedo parentale la sospensione di un anno è da intendersi per ogni evento.

d) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione durante il periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento.

Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.

E' prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate e prolungate;
- c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 14;
- d) mancato superamento dell'esame finale per due volte consecutive.

Il Collegio dei docenti può, con delibera motivata, deliberare la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 13/16

In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore ed al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Titolo VI - Conseguimento del titolo

Art. 16 - Redazione della Tesi – Esame finale

Il titolo di Dottore di ricerca (D.R. o Ph.D) è un titolo accademico e si consegue alla conclusione del Corso di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato).

La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese e può essere redatta in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti o se richiesto dalle convenzioni stipulate nell'ambito di dottorati internazionali e co-tutela di tesi. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Entro il 31 ottobre i candidati che ne hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti, presentano, presso il competente ufficio dell'Amministrazione domanda di ammissione all'esame finale.

Entro il 15 novembre il Collegio dei Docenti valuta le attività di ricerca svolte dai dottorandi nell'ultimo anno, e ammette o non ammette all'esame finale i candidati.

Entro il 30 novembre i dottorandi ammessi all'esame finale debbono depositare presso l'amministrazione una copia cartacea e due copie su supporto ottico (DVD o CD-Rom) della tesi di dottorato.

Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei termini previsti, il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti può, per una sola volta, prorogare di un anno il termine per la domanda di ammissione alla discussione finale. Al fine di ottenere la proroga il candidato deve presentare entro il 31 ottobre apposita domanda motivata al Collegio dei docenti il quale può accogliere o respingere la richiesta.

Salvo che l'interessato non abbia usufruito di un periodo di sospensione dalla frequenza e della erogazione della borsa di studio in godimento, con conseguente successivo recupero della parte residua delle borsa, la proroga di cui sopra è incompatibile con l'erogazione della borsa di studio di dottorato.

In caso di proroga, fino al momento del superamento dell'esame finale gli interessati prolungano, previo adempimento degli obblighi richiesti in materia di contributi, come previsti per tali circostanze dal Consiglio di Amministrazione, il loro status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il prolungamento della loro attività di ricerca.

In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda volta ovvero in caso di mancata presentazione della tesi al termine della proroga di un anno, il Rettore, con proprio decreto dichiara decaduto il dottorando.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Delibera n. 5/2013 del Consiglio di Amministrazione del 01/02/2013

pag. 14/16

Art. 17 - Commissione giudicatrice

L'esame finale si svolge sulla base di un colloquio avente per tema la tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione appositamente nominata, la discussione è pubblica, al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata con distinzione o respinta. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.

Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate ai candidati tramite le vie brevi. I candidati, non appena abbiano notizia dall'Amministrazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun componente una copia della tesi.

La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso.

Due dei membri individuati non devono essere componenti del collegio stesso e devono appartenere ad Università anche straniera, non partecipanti al dottorato; almeno due membri della commissione devono essere professori di ruolo. Il Collegio dei docenti individua due membri supplenti.

Possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere.

Non possono far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione giudicatrice del medesimo corso di dottorato per l'anno precedente.

Una volta costituita entro i termini indicati la commissione giudicatrice è tenuta a concludere improrogabilmente la propria valutazione entro i successivi due mesi.

Decorso detto termine senza che la commissione abbia concluso i propri lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

La presidenza della commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

Nel caso di Dottorato comprendente curricula fortemente differenziati, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte di docenti ed eventualmente di esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 15/16

Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. Le proposte di rilascio del titolo di Dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.

Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Titolo VII – Internazionalizzazione – Co-tutela tesi

Art. 18 – Internazionalizzazione co-tutela tesi

Le proposte di istituzione di dottorati internazionali devono essere avanzate dalle Scuole di Dottorato, secondo le modalità e le procedure indicate al precedente art. 4 corredate da schema di convenzione da sottoscrivere con i partner e sono approvati dal Senato Accademico, nonché dal Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aspetti finanziari.

I programmi di co-tutela di tesi sono istituiti sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni partecipanti. Le proposte presentate dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca debbono essere approvate dal Senato Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione.

Un programma di co-tutela di tesi presuppone che un iscritto ad un corso di dottorato elabori la propria tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Urbino e di un docente dell'Università partner, conseguendo, per la stessa tesi, da ognuna delle due istituzioni universitarie, il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, ovvero un titolo doppio.

Il dottorando inserito in un programma di co-tutela deve iscriversi anche presso l'Università in accoglienza, senza contribuzioni aggiuntive, e deve aver garantita dalla propria Università la copertura assicurativa contro gli infortuni.

Egli è tenuto a svolgere la propria attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie, per periodi di norma equivalenti. L'Università di accoglienza è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendogli gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.

Entrambi i relatori di tesi seguono le attività di ricerca del dottorando. Il giudizio positivo dei due relatori è condizione necessaria per l'ammissione del dottorando all'esame finale, che consiste nella discussione della tesi medesima davanti a una Commissione giudicatrice composta pariteticamente da docenti dei due paesi.

La proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il dottorato sono, di norma, assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascuna Università impegnata nella co-tutela, fatte salve specifiche disposizioni concordate dalle due istituzioni universitarie.

La co-tutela di tesi è di regola attuata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso. Eccezionalmente, qualora sussistano particolari motivazioni, la co-tutela può essere autorizzata a favore di dottorandi iscritti al secondo anno di corso. In questo caso, il Collegio dei docenti può concedere al dottorando la proroga di un anno per la discussione della tesi, qualora questo sia tenuto a prendere iscrizione al primo anno presso l'Università ospitante.

Delibera n. **5/2013** del Consiglio di Amministrazione del **01/02/2013**

pag. 16/16

Il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dal dottorando in co-tutela di tesi, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.

Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di cotutela di tesi, il titolo viene rilasciato con menzione dell'Ateneo convenzionato.

TITOLO VIII - Norme finali

Art. 19 - Norme transitorie ed entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.

E' fatta salva l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato per i Corsi attivati precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento. Gli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 del presente regolamento si applicano anche ai Corsi attivati precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.
